

## **F. Macellazione o abbattimento di animali**

### ***1. Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento Testo rilevante ai fini del SEE***

*Gazzetta ufficiale n. L 303 del 18/11/2009 pag. 0001 – 0030*

#### *[Considerazioni]*

(15) Il protocollo n. 33 enfatizza inoltre la necessità di rispettare le disposizioni legislative o amministrative e le tradizioni degli Stati membri in materia in particolare di riti religiosi, tradizioni culturali e patrimonio regionale nella definizione e attuazione delle politiche comunitarie riguardanti, fra l'altro, l'agricoltura e il mercato interno. È pertanto opportuno escludere dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli eventi culturali, laddove la conformità alle prescrizioni relative al benessere altererebbe la natura stessa dell'evento in questione.

(18) La direttiva 93/119/CE prevedeva una deroga alle pratiche di stordimento nel caso di macellazioni rituali effettuate nei macelli. Poiché le norme comunitarie in materia di macellazioni rituali sono state recepite in modo diverso a seconda del contesto nazionale e considerato che le normative nazionali tengono conto di dimensioni che vanno al di là degli obiettivi del presente regolamento, è importante mantenere la deroga allo stordimento degli animali prima della macellazione, concedendo tuttavia un certo livello di sussidiarietà a ciascuno Stato membro. Il presente regolamento rispetta di conseguenza la libertà di religione e il diritto di manifestare la propria religione o la propria convinzione mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti, come stabilito dall'articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

#### *Articolo 2 Definizioni*

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "abbattimento" : qualsiasi processo applicato intenzionalmente che determini la morte dell'animale;
  - b) "operazioni correlate" : operazioni quali il maneggiamento, la stabulazione, l'immobilizzazione, lo stordimento e il dissanguamento degli animali che hanno luogo nel contesto e nel luogo dell'abbattimento;
  - c) "animale" : qualsiasi animale vertebrato, ad esclusione dei rettili e degli anfibi;
  - d) "abbattimento d'emergenza" : l'abbattimento di animali feriti o affetti da una malattia procurante dolori o sofferenze acuti, qualora non esista altra possibilità pratica per alleviare tali dolori o sofferenze;
  - e) "stabulazione" : la custodia di animali in stalle, recinti o spazi coperti, nonché aree aperte connesse con il funzionamento del macello o facenti parte dello stesso;
  - f) "stordimento" : qualsiasi processo indotto intenzionalmente che provochi in modo indolore la perdita di coscienza e di sensibilità, incluso qualsiasi processo determinante la morte istantanea;
  - g) "macellazione rituale" : una serie di atti correlati alla macellazione di animali prescritti da una religione;
- (...)

#### *Articolo 4 Metodi di stordimento*

1. Gli animali sono abbattuti esclusivamente previo stordimento, conformemente ai metodi e alle relative prescrizioni di applicazione di cui all'allegato I. La perdita di coscienza e di sensibilità è mantenuta fino alla morte dell'animale.

I metodi di cui all'allegato I che non comportino la morte istantanea ("semplice stordimento") sono seguiti quanto più rapidamente possibile da una procedura che assicuri la morte quali il dissanguamento, l'enervezione, l'elettrocuzione o la prolungata anossia.

(...)

4. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano agli animali sottoposti a particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi, a condizione che la macellazione abbia luogo in un macello.

## Articolo 27 Relazione

(...)

2. Entro l' 8 dicembre 2012, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui sistemi di immobilizzazione dei bovini che prevedano il capovolgimento o qualsiasi altra posizione innaturale. Questa relazione si basa sui risultati di uno studio scientifico di comparazione di questi sistemi con i sistemi che mantengono i bovini in posizione eretta e tiene conto degli aspetti legati al benessere degli animali nonché delle implicazioni socioeconomiche, inclusa l'accettabilità da parte delle comunità religiose e la sicurezza degli operatori. Questa relazione è, se del caso, corredata da proposte legislative finalizzate a modificare il presente regolamento per quanto riguarda i sistemi di immobilizzazione dei bovini che prevedano il capovolgimento o qualsiasi altra posizione innaturale.

### ***2. Direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007 , che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne (Testo rilevante ai fini del SEE)***

*Gazzetta ufficiale n L 182 del 12/07/2007, pag. 0019–0028*

*[Considerazioni]*

(1) Il protocollo sulla protezione ed il benessere degli animali allegato al trattato che istituisce la Comunità europea prevede che, nella formulazione e nell'attuazione delle politiche nel settore dell'agricoltura, la Comunità e gli Stati membri tengano pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale.

### ***3. Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 , che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale***

*Gazzetta ufficiale n. L 139 del 30/04/2004 pag. 0055 – 0205, modificato da Regolamento (UE) n. 16/2012 della Commissione, del 11 gennaio 2012, Gazzetta ufficiale n. L 8 del 12/01/2012 pag. 0029 - 0030*

## **Allegato III Requisiti specifici**

### **Capitolo IV: Igiene della macellazione**

Gli operatori del settore alimentare che gestiscono macelli in cui vengono macellati ungulati domestici devono conformarsi ai seguenti requisiti.

(...)

7. Lo stordimento, il dissanguamento, la scuoiatura, l'eviscerazione e la tolettatura devono essere effettuati senza indebito ritardo e in modo da evitare contaminazioni delle carni. In particolare:

et

a) durante il dissanguamento, la trachea e l'esofago devono rimanere intatti, salvo nel caso di macellazione effettuata secondo un'usanza religiosa;

**4. Direttiva 93/119/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento**

*Gazzetta ufficiale n. L 340 del 31/12/1993 pag. 0021 - 0034, modificato da Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, Gazzetta ufficiale n. L 303 del 18/11/2009 pag. 0001 - 0030*

*[Considerazioni]*

(...)

considerando che durante la macellazione o l'abbattimento agli animali deve essere evitato qualsiasi dolore o sofferenza evitabile;

considerando che è tuttavia necessario autorizzare prove tecniche e scientifiche nonché tenere in considerazione le esigenze particolari di certi riti religiosi.

(...)

**Capitolo I Disposizioni generali**

*Articolo 2, 2° comma*

Tuttavia, l'autorità religiosa dello Stato membro per conto della quale sono effettuate delle macellazioni è competente in materia di applicazione e controllo delle disposizioni particolari relative alla macellazione secondo determinati riti religiosi. Detta autorità opera, per le altre disposizioni della presente direttiva, sotto la responsabilità del veterinario ufficiale, quale definito all'articolo 2 della direttiva 64/433/CEE.

*Articolo 5*

1. I solipedi, i ruminanti, i suini, i conigli e i volatili da cortile trasportati nei macelli ai fini della macellazione sono:

(...)

c) storditi prima della macellazione o abbattuti istantaneamente conformemente alle disposizioni dell'allegato C;

(...)

2. Per gli animali sottoposti a particolari metodi di macellazione richiesti da determinati riti religiosi non si applicano le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c). (...)